

**SEMPLIFICAZIONI 2025**

La **Legge 2 dicembre 2025, n. 182**, ha introdotto alcune disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Le disposizioni sono entrate in vigore il 18 dicembre 2025.

Di seguito si riepilogano le principali novità.

**Modifiche alla disciplina di restituzione degli immobili donati**

È stata modificata la disciplina dell'azione di restituzione degli immobili donati, esercitabile dai legittimari lesi dalle disposizioni del defunto, **eliminando la possibilità di chiedere ai terzi acquirenti la restituzione degli immobili che il donatario del defunto ha venduto loro.**

In particolare, il legittimario non potrà più ottenere i beni donati dal defunto chiedendone la restituzione ai terzi acquirenti del donatario, ma potrà:

- chiedere la restituzione dell'immobile al donatario;
- se l'immobile è stato alienato, ricevere dal donatario una **compensazione in denaro** (purché il patrimonio sia capiente). Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.

Pertanto, i terzi che hanno ricevuto il bene a loro volta per atto gratuito potrebbero comunque essere chiamati a compensare in denaro i legittimari. Solo chi ha acquistato "a titolo oneroso" sarebbe effettivamente risparmiato dal rischio di dover compensare i soggetti lesi.

L'azione di riduzione della donazione è opponibile a coloro che acquistano diritti dal donatario con atto trascritto dopo la trascrizione della domanda di riduzione.

Le nuove regole si applicano alle successioni aperte dopo il 18/12/2025, ovvero ai decessi avvenuti a partire da tale data, indipendentemente dalla data della donazione.

Per le successioni apertesi anteriormente, in via transitoria è previsto che i legittimari possano ancora proporre azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dai donatari, a condizione che:

- entro il 18/6/2026, notificchino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione;
- la domanda di riduzione della donazione sia già stata notificata e trascritta o ciò avvenga entro la suddetta data del 18/6/2026.

In caso contrario, la nuova disciplina si applica anche alle successioni aperte prima del 18/12/2025.

**Sospensione degli ammortamenti nei bilanci al 31/12/2024**

I soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile possono sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci relativi all'esercizio in corso al 31/12/2024.

A fronte della sospensione occorre:

- destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata;
- fornire apposita informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà) sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

I bilanci 2024 con esercizio sociale coincidente con l'anno solare sono già stati di regola approvati e pubblicati presso il Registro delle imprese e sono spirati i termini per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, il cui bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2024 non risulti ancora approvato, invece, la possibilità di dedurre extra-contabilmente la quota di ammortamento sospesa sembra attualmente preclusa dal

fatto che i modelli REDDITI 2025 non contengono più l'apposito codice che consentiva di operare la variazione in diminuzione.

**Fatture elettroniche: codice da indicare per i prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali per le filiere agricole**

Le fatture elettroniche che riguardano cessioni di prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.) devono riportare un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione, al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera.

Si ricorda che le Commissioni Uniche Nazionali per le “filiera maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare” sono state istituite al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi.

Le informazioni relative alle transazioni verranno inviate, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna delle Commissioni, che predisporrà i report informativi contenenti i dati di mercato raccolti.

La disposizione in esame ha efficacia fino al 31/12/2026.

Entro il 18/3/2026 l'Agenzia delle Entrate dovrà emanare un apposito provvedimento al fine di dare attuazione alla norma.

Per maggiori informazioni si rinvia a <https://www.masaf.gov.it/CUN>.

*Aggiornato al 7 gennaio 2026*